DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1997, N. 490

Art. 2

Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "e superamento del corso applicativo" sono soppresse. Ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 5". All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.".

Versione in vigore dal 18 agosto 2000, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
Estremi	Decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2000/art-2-modifica-all-articolo-4-del-decreto-legislativo-30-dicembre-1997-n-490/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it